

il corriere dell'unione 6

BIMESTRALE DELL'UNMS • ANNO • VII • NOVEMBRE - DICEMBRE • 2014

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in A.P.D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - CNS Verona

ANTONINO
MONDELLO
NUOVO
PRESIDENTE
DELL'UNIONE

**UNITARIETÀ
PER IL BENE E IL FUTURO
DELL'UNIONE**
di Antonino Mondello



Unitarietà per il bene e il futuro dell'Unione
di Antonino Mondello
Pag. 3

"L'uomo custodisca e salvaguardi la natura"
di Angelo Sferrazza
Pag. 5

Dal Parlamento
Maurizio Mirto
Pag. 11

Dalle nostre sedi
Pag. 25

copertina

Antonino Mondello
nuovo presidente UNMS

Invio gratuito ai soci

**Direzione,
Amministrazione,
Segreteria:**

Via Savoia n°.84 - 00198 Roma
Tel. +39.06.85300526
Fax. +39.06.85300518
info@unms.it

www.unms.it

Registro Stampa
Tribunale di Roma
n°.384/2008 del 29.10.2008

Direttore responsabile:

Angelo Sferrazza

Editore:

Unione Nazionale
Mutilati per Servizio
(Ente Morale
D.C.P.S. N.650 - 24.06.1947)

Comitato Esecutivo:

Antonino Mondello
Piero Floreani
Alberto Manuguerra
Antonino Mondello
Leonardo Cassano
Luigi D'Ostilio
Nazzareno Giaretta
Paolo Iob
Salvatore Leopardi
Paolo Milanese
Arrigo Varano

Grafica e impaginazione:

Nicola Paludi
Via Castelvetro 4 - 20154 Milano

Stampa:

Elcograf S.p.A.
Via Mondadori 15 - 37131 Verona
Tel. 02.95089262.3.5
Fax. 02.95089326

UNITARIETÀ PER IL BENE E IL FUTURO



DELL' UNIONE

Il Consiglio nazionale, nella recente seduta del 3 dicembre scorso, ha adottato, come da Statuto, le opportune disposizioni per assicurare le funzioni e la continuità operativa del Sodalizio. I Consiglieri, a maggioranza, mi hanno designato a raccogliere l'eredità di Alessandro Bucci lungo la strada da lui tracciata fino al prossimo Congresso nazionale previsto per il prossimo anno.

Un futuro nel quale ci si dovrà impegnare per eleggere persone in grado di guardare all'oggi con la massima attenzione e che, contemporaneamente, possano preparare quel domani associativo ritenuto ormai urgente per il futuro stesso dell'Unione nazionale mutilati per servizio.

Dirigenti in grado di rappresentare a pieno l'unità dell'Associazione, da nord a sud e di interpretare il delicato momento tra innovazione e continuità operando con coraggio e prudenza.

La nostra Unione vive e opera perché può contare sui propri iscritti e sulle proprie sezioni provinciali presenti su tutto il territorio nazionale. Alcune sezioni, oggi, si trovano in difficoltà, sezioni che, nel futuro, dovranno essere aiutate e sostenute. A noi il compito di continuare a seguirle nelle loro attività, allargando le nostre risorse economiche che non potranno più dipendere dal (sempre più precario) intervento pubblico. Dovremmo operare anche in azioni diverse, come il 5 x 1000 o la partecipazione a progetti finanziati dai fondi dell'Unione Europea. Tutelare le nostre sezioni significa difendere l'esistenza stessa della nostra Unione, significa anche mantenere e offrire ai dirigenti quegli strumenti indispensabili perché la nostra azione sia efficace e il nostro intervento sia concretamente utile per le migliaia e migliaia d'invalidi per servizio

Da, qui, il nostro progetto :” L'UNMS un'Associazione al passo con i tempi”, approvato e finanziato dal Ministero del lavoro per l'aggiornamento dei dirigenti/impiegati sezionali, aggiornamento che si concretizzerà in 5 Convegni/seminari interregionali che si terran-

no, nel corso del prossimo anno (in linea di massima,) ad Arezzo, Catania, Milano, Napoli e Roma

Il tutto, ovviamente, finalizzato anche alla creazione di sempre maggiori opportunità di servizi, non dimenticando i nostri principali, attuali, obiettivi: ottenere che un nostro rappresentante sia nominato presso ogni Commissione medica ospedaliera e presso il Comitato di verifica delle cause di servizio e che, anche gradualmente, si realizzi quella riforma della pensione privilegiata ordinaria, tanto “lottata” dal presidente Bucci.

Dobbiamo dare un volto nuovo alle nostre attività. Mai più dirigenti centrali (o periferici) solitari, unici traini di pesanti fardelli, al contrario, invece, un gruppo dirigente compatto, operoso, determinato alla guida dell'Unione.

Una struttura associativa fondata su principi democratici grazie ai quali, le più alte cariche associative si raggiungono con il consenso e il sostegno di maggioranze, ampie e qualificate

Un appello, quindi, a ciascuno di noi all'impegno, al lavoro, alla lotta. Come ho già detto in miei precedenti scritti il nostro dovere lo conosciamo tutti. Se riusciremo, il merito lo divideremo in parti uguali, perché avremo vinto tutti insieme !

Antonino Mondello

ANTONINO MONDELLO NUOVO PRESIDENTE DELL'UNIONE

Il Consiglio ha poi eletto, quale terzo Vice presidente nazionale, Nazzareno Giaretta.

Mercoledì 3 dicembre si è svolta la prevista riunione del Consiglio nazionale. Aprendo i lavori, il Vice presidente nazionale vicario Antonino Mondello ha informato che a seguito dell'incontro avvenuto nel mese di ottobre tra la presidenza e il Prefetto Truzzi, Capo della Direzione Centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, l'Unione è stata accreditata presso Ministero dell'Interno tra le Associazioni rappresentanti le cosiddette "vittime del dovere", presenza visibile sul sito www.interno.gov.it alla voce "Vittime del dovere - chi sono e chi se ne occupa". Ha, quindi, illustrato il progetto: "L'UNMS un'Associazione al passo con i tempi", precisando come nel mese di novembre l'Unione ha presentato al Ministero del lavoro la prima relazione trimestrale sull'attività svolta, attività incentrata nell'elaborazione del manuale (ed. 2015) sulla normativa pensionistica/legislativa che regola la cosiddetta "causa di servizio" e degli istituti collegati (sanità, trasporti, riconoscimenti/benefici vari). Ha, quindi, chiarito come nella relazione si è fatto riferimento anche ai 5 seminari

interregionali di formazione e aggiornamento dei dirigenti/impiegati sezionali, contenuti/proposti nel progetto presentato nel dicembre 2013 e approvato nel giugno 2014 che si svolgeranno nel corso del prossimo anno. Il Consiglio, quindi, affrontando il problema della ricostituzione degli organi della Presidenza nazionale a seguito della scomparsa del Presidente nazionale Alessandro Bucci, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto ha eletto, con successive votazioni, alla carica di Presidente nazionale l'attuale vice presidente Antonino Mondello e alla carica di vice presidente il componente del Comitato esecutivo Nazzareno Giaretta. Prima dell'approvazione del bilancio preventivo A/2015 è stato affrontato il problema della convocazione del prossimo Congresso nazionale che (compatibilmente con gli intuibili aspetti organizzativi) potrà svolgersi a Roma, tra giugno e settembre 2015.

In proposito, anche come iniziativa di contenimento delle spese e, anticipando la proposta già contenuta nel lavoro predisposto dalla specifica Commissione, il Consiglio, in via straordinaria, ha modificato l'art. 10 dello stesso Statuto prevedendo che al Congresso partecipino *i rappresentanti eletti dalle varie assemblee provinciali nel rapporto di 1 a 300 iscritti* (prima 1 a 200).

I lavori sono terminati con l'esame della situazione presente nei vari Consigli regionali e provinciali

*La Presidenza Nazionale,
i dirigenti centrali e periferici
e la Redazione del Corriere
augurano ai soci e alle loro famiglie*

Buon Natale e Buon Anno



"L'UOMO CUSTODISCA E LA SALVAGUARDI NATURA"

Un tempo li chiamavano violenti acquazzoni e trombe d'aria; ora "bombe d'acqua" e tornado. Sono la stessa cosa? Dal punto di vista scientifico sì. Chi non ricorda di aver visto una tromba d'aria paurosamente devastante e improvvisi micidiali temporali? Eppure la differenza c'è e come. Pur essendo possibile oggi registrare tutti i fenomeni, numerarli e classificarli, ci sembra, sempre facendo ricorso alla nostra memoria, che questi siano negli ultimissimi anni molto più violenti e numerosi. Abbiamo dedicato la "quarta" di copertina dell'ultimo numero della nostra rivista alle alluvioni che hanno colpito Genova e la Liguria, scegliendo questa città come simbolo di quel che accade ormai in tante altre località italiane, senza distinzione di aree, con lutti e danni incalcolabili. Che dicono gli esperti? Fino a qualche anno fa tendevano a minimizzare, oggi non più. Una spiegazione ormai accettata in toto dagli scienziati è che l'aumento dell'anidride carbonica (CO₂) nell'atmosfera favorisca questi fenomeni e ciò accade come conseguenza dei grandi cambiamenti apportati dall'uomo.

Un dato: nel 2014, fino a novembre in Europa ci sono stati 233 tornado, con Italia e Francia in testa, rispettivamente con 46 e 43 e ciò sicuramente per la collocazione geografica dei due Paesi. Ancora una volta è l'uomo nella gabbia dell'imputato. Una rapida rilettura della storia ci fornisce sufficienti testimonianze per convincerci che è così. Nel lungo cammino della civiltà gli uomini hanno sempre avuto con la natura rapporti diversi a secondo dei periodi fino all'inizio della società industriale. Ma quando questo rapporto si spezza annullando la coscienza di essere noi stessi parte della natura, della sua potenza, bellezza, sacralità, iniziano i problemi.

L'uomo con lo sviluppo della scienza e della tecnologia ha cominciato gradualmente a convincersi di poterla dominare, di esserne padrone assoluto, con quel comportamento che gli economisti definiscono: "concezione funzionalista e utilitaristica". La gran parte dell'umanità vive oggi in un ambiente artificiale che allontana, rendendola estranea alla natura stessa, fino a sentirla estranea e nemica. Oltre il 50% dell'umanità vive nelle città e il numero tende a salire in maniera esponenziale con il conseguente spopolamento delle campagne e della montagna. Viene così meno quel rapporto di collaborazione persona-natura, un rapporto che dobbiamo ricreare. Impresa non facile e al momento quasi impossibile; la crisi ambientale è troppo complicata e complessa per pensare di risolverla in tempi brevi. Per farlo bisognerà mettere le mani nel motore, sporcarsela e sperare che riparta. Sotto gli occhi di tutti vediamo, pur persistendo macroscopiche differenze, che l'umanità ha fatto incredibili passi avanti, inimmaginabili solo un secolo fa, ma anche constatare che ai ritmi attuali dell'azione dell'uomo sull'ambiente questo trend non può durare più di tanto. Il surriscaldamento della terra continua e si rischia di superare la soglia di allerta dei 2 gradi centigradi.

Siamo pronti ad affrontare questa immane sfida? Le buone intenzioni ci sono, matura una coscienza ambientale anche nella politica, ma i tempi sono lenti e si tende a spostare le date degli obiettivi sempre più avanti nel tempo: ne sono prova le numerose Conferenze sul clima, a cominciare dalla prima a Rio de Janeiro del 1992. L'economia vede

non è più il sogno utopico di pochi, la politica non la snobba più, ma lo sforzo di aver a disposizione fonti rinnovabili di energia procede con difficoltà. Dal 1970 a oggi carbone, petrolio e gas hanno occupato quasi l'80% del combustibile usato. La crisi economica e la recessione non hanno contribuito a correggere questa realtà, mentre lo sviluppo anche selvaggio dei paesi di nuova industrializzazione come la Cina e l'India, si basa quasi esclusivamente su questi tipi di combustibili, con un preoccupante aumento dell'utilizzo del carbone. Un dato poco conosciuto è che il 20% delle cause che contribuiscono all'aumento del surriscaldamento della terra è dato dai grandi allevamenti bovini e suini: le deiezioni sprigionano metano!

Il comparto agroalimentare con il passare degli anni diventa sempre più importante e non è un problema da sottovalutare. L'aumento della popolazione mondiale, l'urbanizzazione che prevede nei prossimi anni sempre più megalopoli con 25 milioni di abitanti, con una conseguente domanda di alimenti in ascesa verticale. Come si vede la matassa ambientale è sempre più aggrovigliata e tutti i settori sono collegati gli uni con gli altri. Abbiamo detto che qualcosa si muove: le novità ci vengono dai due paesi più grandi in termini di produzione e di ... inquinamento Stati Uniti e Cina che insieme sono responsabili del 45% delle emissioni di anidride carbonica. Nel recente summit a Pechino, a sorpresa, dopo la freddezza fra i due leader che hanno un contenzioso assai difficile, Obama e Xi Jinping hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul clima. Accordi del genere vanno presi con le molle, ma non v'è dubbio che il Presidente americano e quello cinese sono coscienti che la situazione è giunta a un punto di non ritorno. I tempi sono lunghi, i cinesi fissano nel 2030 il picco delle emissioni di CO₂ e gli americani prevedono una riduzione del 20/25% di CO₂ entro il 2025. Con il beneficio del dubbio si può sperare in qualche risultato. Ma intanto... piove o troppo o per niente.

Angelo Sferrazza

sferrazza@iol.it



Il diluvio

*Cadeva incessante scuoteva
con furia oscurava la luce
smorzava il respiro ai viventi
in pioggia il tumulto del cielo
prendevo possesso del suolo
colmando gli spazi artefatti*

*inutili argini e ponti
i fiumi strozzati alla foce
da spinta del mare invadente*

*bollore di melma nell'acqua
detriti inquietanti addensati
minaccia alle storiche arcate*

*tendevano mani persone
sperando reciproco aiuto
esauste le fradicie membra*

*scialuppe ondeggianti soccorso
preghiera in lontani lamenti
discordi promesse e speranze*

*il vento nel buio di luna
riprese a spazzare la notte
cessò e il silenzio fu chiaro*

*su un tetto una donna ansimante
le stringe la mano il compagno
affianco due bestie fedeli*

*si accende una stella col manto
illumina il luogo del parto
lo stacca dal nero di fango*

*accorrono rane per prime
e gracchiano un coro esaltante
"è nato il figlio del cielo!"*

*esultano i pesci d'intorno
insetti ed uccelli notturni
festeggiano in ali d'argento*

*bambino nell'umido accolto
acquieta il diluvio in sorriso
promette ai dispersi salvezza.*

posta@antoniobruni.it

*"L'uomo custodisca e salvaguardi
l'ambiente o sarà
la stessa natura che lui distrusse ad
annientarlo"*

*Papa Francesco
21 maggio 2014 udienza
Generale Piazza san Pietro*

Il Prefetto
Gaudenzio Truzzi

ANCHE L'UNIONE IN RAPPRE SENTANZA



DELLE VITTIME DEL DOVERE

È questo, in sintesi, il risultato ottenuto dai dirigenti dell'Unione dopo una serie di colloqui e un incontro propiziato dal vice presidente provinciale UNMS di Latina, dott. Angelo Di Rito, già Vice Questore agg. della Polizia di Stato, con i massimi responsabili del Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli Affari generali della Polizia di Stato - affinché anche l'UNMS potesse essere accreditata presso il Ministero dell'Interno tra le Associazioni e Comitanti che rappresentano e tutelano questa "categoria" d'invalidi per servizio oggetto, come tutti ben sanno, di complessi procedimenti derivanti da numerosi interventi legislativi che, nel tempo, hanno disciplinato la materia

Da queste pagine giungano al Direttore centrale, Prefetto Gaudenzio Truzzi e al Dirigente della Polizia di Stato, dott. Sandro Giuliano, i più sinceri ringraziamenti per la sensibilità dimostrata nel valutare positivamente le richieste del Sodalizio.

Evidenziando che l'Unione "è visibile" sul sito www.interno.gov.it alla voce "Vittime del dovere • chi sono e chi se ne occupa" ricordiamo che per "vittime del dovere" devono intendersi: a) i magistrati ordinari, b) i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, c) i Vigili del fuoco, d) gli appartenenti alle FF.AA in servizio d'ordine pubblico o di soccorso, i quali per ferite o lesioni, abbiano riportato un'invalità permanente della capacità lavorativa o, in ogni caso, la cessazione del rapporto di lavoro.

Sono altresì equiparati tutti i dipendenti pubblici deceduti o che hanno subito un'invalità in servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza d'eventi verificatisi.

- nel contrasto di ogni tipo di criminalità
- nello svolgimento di servizi d'ordine pubblico
- nella vigilanza a infrastrutture civili e militari
- in operazioni di soccorso
- in attività di tutela della pubblica incolumità
- a causa d'azioni in situazioni d'impiego internazionale, non necessariamente ostili
- in occasione di missioni di qualunque natura, in Italia o all'estero, implicanti circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto l'interessato a maggiori rischi, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto.

I benefici concessi su domanda degli interessati, da presentare alle

rispettive amministrazioni d'appartenenza, per gli eventi verificatisi in Italia e all'estero dal 1 gennaio 1961 (art. 2, comma 106, lett. d) legge n. 244/2007) sono, in sintesi:

- **Liquidazione di una speciale elargizione:** a partire dal 1.1.2007 in favore degli invalidi nella misura di euro 2000 per punto d'invalidità, fino a un massimo di euro 200.000 soggette a rivalutazione Istat;
- **Attribuzione assegno vitalizio:** con decorrenza 1.1.2008, non reversibile di euro 1033 mensili soggetto a perequazione automatica.
- **Assegno vitalizio aggiuntivo:** l'art. 1, comma 494 della legge n.147/2013 ha previsto che, dal 1 gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido con infermità permanente non inferiore al 50%, riconosciuto "vittima del dovere" (anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'evento e i figli siano nati dopo) spetta il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 258,23 euro mensili, soggetto a perequazione.
- **Esenzione dalla spesa sanitaria su ticket ed esami clinici e visite specialistiche**
- **Assunzione diretta** (nonché il coniuge e i figli superstiti o i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli
- **Accesso a borse di studio** esenti da ogni imposta fiscale, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario in favore delle vittime, figli e orfani.
- **Assistenza psicologica a carico dello Stato**
- **Esenzione dall'imposta di bollo** sui documenti e sugli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione, da ogni tipo d'imposta, delle predette indennità.

RICEVUTI DAL SOTTOSE CRETARIO ALLA DIFESA

ON. GIOACCHINO ALFANO

In data 14 ottobre una delegazione dell'Unione guidata dal Vice presidente vicario Antonino Mondello, accompagnato dal componente del Comitato esecutivo Salvatore Leopardi, dal presidente provinciale di Roma Benedetto Franchitto e dal Presidente della sezione di Napoli Carmine Diez insieme al consigliere provinciale Mario Mingo, è stata ricevuta dal Sottosegretario di Stato alla Difesa, on. Giacchino Alfano.

Nel cordiale colloquio i responsabili dell'Unione hanno evidenziato le principali problematiche della categoria, in particolare, sulla possibilità, come previsto dallo specifico disegno di legge all'esame della Commissione difesa del Senato, della presenza di un esperto designato dall'Unione presso le varie Commissioni mediche ospedaliere e presso il Comitato di verifica delle cause di servizio.



Da sin: il consigliere provinciale di Napoli Mario Mingo, il dott. Michele Palladino (segreteria on. Alfano), il presidente provinciale di Napoli Carmine Diez, il sottosegretario alla Difesa, on. Giacchino Alfano, il vice presidente nazionale Antonino Mondello, il componente del Comitato esecutivo Salvatore Leopardi e il presidente provinciale di Roma Benedetto Franchitto

L'UNIONE INCONTRA LA MEDICINA

Dopo una pausa di riflessione, l'UNMS Regione Lazio (affiliata all'Unione Nazionale) ancora una volta sollecitata da alcuni soci desiderosi di ampliare la loro conoscenza su come PREVENIRE le malattie, ha organizzato giorno 15 novembre u.s. un Open Day all'interno del progetto - Medicina e Salute - " Il Medico Specialista incontra il cittadino" dal tema: " Patologie Sistemiche Associate alla Salute della Bocca".

L'incontro - dibattito si è tenuto nella Saletta dei Corsi dello studio Odontoiatrico del dott. Gianluigi Fiorillo Odontoiatra, Specialista in Ortodonzia professore a contratto presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti.

Prima di dare corso al tema il presidente dell'UNMS Regione Lazio Silvio Vitale ha invitato i partecipanti ad osservare un minuto di silenzio in memoria del defunto Presidente Nazionale Gr. Uff. Alessandro Bucci. Successivamente ha rivolto un saluto di benvenuto ai presenti e un sentito ringraziamento al prof. Fiorillo per aver ospitato questa quarta edizione di Medicina e Salute.

Il prof. Fiorillo ha illustrato alcune patologie orali che sono la causa di Malattie Sistemiche di rilevante gravità, parlando in particolare della PARADONTITE (volgarmente nota come PIORREA) ovvero quella infiammazione cronica delle gengive che porta all'allungamento dei denti e alla progressiva loro mobilità. Questa apparentemente banale infiammazione mostra un'elevata correlazione

con importanti patologie vascolari quali le coronaropatie acute e l'infarto miocardico conseguenti, le arteriosclerosi e gli ictus; si è parlato anche della relazione con il diabete mellito, con i parti pretermine e le disfunzioni erettili.

In conclusione, il prof. Fiorillo ha fatto notare che le semplici visite periodiche e le sedute di Igiene orale profonda possono essere la migliore soluzione, non solo per aver cura della propria bocca, ma anche per prevenire patologie che possono mettere a rischio la vita.

Con l'occasione il prof. Gianluigi Fiorillo ha dato la sua disponibilità agli associati e loro familiari a fare (su appuntamento) l'esame parodontale e sedute di igiene gratuite e a praticare favorevoli condizioni sulla sua tariffa professionale.
www.gianluigifiorillo.it - drfiorillo.eur@gmail.com - cell 3662718823

Da sin. il prof. Gianluigi Fiorillo, i consiglieri dell' Unms regione Lazio, Giuseppe Sartirana e Salvatore Restivo e il presidente dell' Unms regione Lazio, Silvio Vitale.





CI LEGGONO ANCHE NEGLI STATI UNITI

Abbiamo ricevuto una graditissima lettera dagli Stati Uniti: ci leggono anche là! A scriverla è il Cavalier Mario Grietti, iscritto alla sezione di Torino e che riceve "Il Corriere dell'Unione". Non solo lo legge, ma lo fa conoscere ad una vasta platea di italiani attraverso un programma radiofonico "Carosello Musicale Italiano" trasmesso da WWUH radio, dell'University of Hartford nel Connecticut, uno Stato dove la comunità italiana è da sempre presente, numerosissima ed importante. È molto bella la storia di questo programma, ma altrettanto bello è conoscere l'impegno robusto e fattivo del Cavalier Grietti. Il programma "Carosello Musicale Italiano" nasce nel febbraio 1971 per iniziativa di Tony Magno originario di Aulpi di Sessa Aurunca. Finalità prima è quello di far conoscere, preservare ed estendere la cultura, la lingua, la musica e le tradizioni italiane. Il programma ebbe un grandissimo successo. Nel 1975 a Tony Magno si aggiunse il fratello Carlo, professore. Nel 1975 il radioamatore Mario Grietti entra nel team di Carosello Musicale Italiano, contribuendo a potenziare l'ascolto. Il programma è apprezzato e seguito da tutta la comunità italiana, trasmesso ogni sabato dalle 5 alle 7 p.m. dalla prestigiosa stazione radio WWUH-91,3 dell'Università di Hartford. Possiamo anche noi ascoltarlo su internet (wwhu.org) ricordandoci del fuso! Come non poter essere ammirati dall'impegno, la volontà, le qualità di questi amici, che esaltano la nostra cultura, nonostante (e lo diciamo con amarezza) lo scarso interesse e impegno dell'Italia ufficiale? Un grande abbraccio al Cavalier Mario Grietti, socio che si fa onore e ci dà un grande esempio, da 41 anni!

DAL PARLA MENTO

PER L'EFFETTIVA EQUIPARAZIONE TRA VITTIME DEL DOVERE E DEL TERRORISMO

Nella risposta del Sottosegretario alla Difesa, on. Alfano, evidenziato come il problema sia da tempo all'attenzione del Governo, ma le proiezioni economiche prevedono oneri stimati in circa 690 milioni nel periodo 2014/2023

Alla specifica interrogazione parlamentare del senatore Di Biagio, il sottosegretario alla Difesa, on. Giocchino Alfano, in data 8 ottobre, ha tra l'altro precisato: "La tematica è da tempo all'attenzione delle diverse amministrazioni coinvolte e, già dal maggio del 2009, si era insediato un tavolo tecnico di coordinamento. Tutte le norme vigenti in materia sono state concepite con il preciso scopo di estendere progressivamente i benefici concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, alle altre categorie di vittime del dovere, di cui all'art. 3 della legge n. 466/1980 e negli altri dipendenti pubblici deceduti o feriti nel contesto di precise evenienze. In particolare, per la completa equiparazione tra le due categorie, sono da regolarizzare la maggior parte dei benefici di carattere pensionistico/previdenziale e di adeguare altri benefici di natura economica: le provvidenze tuttora mancanti sono quelle di cui agli artt. 2,3,4, 5 commi 3/bis, 3 ter e 3 quater all'art. 7 della legge n. 206/2004, mentre l'importo da adeguare è quello

*A cura di
Maurizio Mirto*

dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della legge n. 407/1998 e successive modificazioni. Nel quadro dei lavori del citato tavolo tecnico, il Commissario ha poi aggiornato le proiezioni di spesa (a suo tempo predisposte dall'INPS), includendovi anche quelle relative ai due nuovi benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo per effetto della legge di stabilità 2014. Tali proiezioni, tuttavia, prevedono oneri finanziari significativi, poiché il fabbisogno complessivo per l'operazione di perequazione è stato stimato in circa 690 milioni di euro nell'arco del decennio 2014/2023. Il processo di perequazione s'inserisce, tuttavia, in un'ottica di gradualità, come espressamente previsto dalle disposizioni vigenti, che vincolano ogni progressiva estensione dei benefici a una nuova autorizzazione di spesa. Sarà in ogni caso cura del Governo e delle Amministrazioni interessate, individuare la relativa copertura finanziaria necessaria per completare il processo di equiparazione economica tra le due categorie"

In replica il sen. Di Biagio (gruppo Per l'Italia) osservando che l'avvio del tavolo tecnico costituiva un segnale di una volontà condivisa a rettificare la disciplina, ha rilevato come il predetto organismo non sembra aver compiuto significativi progressi dal settembre del 2012 e come sia difficile comprendere come un riconoscimento meritorio stenti ancora a essere chiarito, anche se esplicitamente disciplinato dalla legge.

Ha, quindi, affermato la necessità di valorizzare la problematica attraverso una ripresa dei lavori del tavolo tecnico in un quadro dove il principio della progressiva estensione dei benefici, introdotto per la prima volta dalla legge n. 266/2005, resta espressione di una volontà inattuata, anche considerando che, durante i lavori del predetto tavolo, sarebbe emersa l'esigenza di un riordino organico della complessa normativa, attraverso un testo unico in materia di vittime, per assicurare alle Amministrazioni e ai beneficiari una chiarezza normativa e semplicità nelle procedure. Dopo aver ricordato la necessità di sanare i vuoti normativi e le anomalie che, negli anni, hanno legittimato contenziosi e malumori e l'accoglimento, nel corso dell'anno, da parte del Governo, di uno specifico ordine del giorno (a sua firma) nell'ambito del decreto di proroga delle missioni internazionali, cui non sembrano aver fatto seguito delle concrete ipotesi d'intervento, si è dichiarato parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.



Art. 42, comma 5
D. Lgs n. 151/2001 e
art. 4, comma 4/bis
Legge n. 53/2000

PERSONALE MILITARE

- **CONGEDI PER
ASSISTENZA
DISABILI**

Il Ministero della Difesa/ PERSONMIL chiarisce che la durata del congedo non può essere considerata ai fini dell'anzianità (con riflessi anche sull'avanzamento) perché i periodi utili presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta.

L'istituto del congedo retribuito di 2 anni per l'assistenza di un familiare portatore di handicap grave (certificato ai sensi della legge n. 104/1992) fu introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 80, comma 2 della legge n. 388/2000 che, integrando quanto previsto nell'art. 4 della legge n. 53/2000, ha previsto che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (anche adottivi o dopo la loro scomparsa), uno dei fratelli (o sorelle) conviventi, ha diritto ad un congedo non superiore a 2 anni durante il quale era riconosciuta un'indennità pari all'ultima retribuzione e una contribuzione figurativa.

Nonostante tale istituto era nato nell'ambito dei "congedi senza assegni", la mancanza di una norma esplicita, però, determinò il riconoscimento, per tale forma di congedo, della remunerazione e della contribuzione figurativa, con nessuna incidenza sull'anzianità di servizio. In seguito, poiché il congedo retribuito è stato considerato a favore del genitore che assiste un figlio disabile, in occasione dell'approvazione del *Testo unico in materia di tutela della maternità e paternità* di cui al D. Lgs n. 151/2001, l'art. 4, comma 4/bis della legge n. 53/2000 è stato assorbito nel citato decreto legislativo.

In seguito l'istituto del congedo retribuito è stato oggetto di modifiche legislative e di sentenze della Corte Costituzionale che, però, non hanno mai affrontato gli eventuali aspetti di tale periodo di congedo sull'anzianità di servizio, anche se il D. Lgs n. 119/2011 ha previsto che il congedo retribuito non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della 13^a mensilità e del trattamento di fine rapporto.



ED EFFETTI SULL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

A seguito di questi vari interventi legislativi, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato a tutte le Pubbliche amministrazioni la circolare n. 1/2012 con lo scopo di chiarire le varie innovazioni, chiarendo, tra l'altro, come "i periodi di congedo straordinario non sono calcolati ai fini della maturazione delle ferie, della 13^a, del trattamento di fine rapporto e di fine servizio...ma essendo coperti da contributi, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità".

Con successive note del dicembre 2012 e del gennaio 2013 lo stesso Dipartimento, in risposta ad alcuni quesiti, precisò che "il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valido per il diritto a pensione e per la sua misura...ma non ai fini della progressione di carriera in quanto i periodi rilevanti...presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta a un arricchimento della professionalità e a un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui lo stesso si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa". Sulla base di quanto sopra il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare – con nota dell'ottobre 2014 – dopo aver fatto un'ampia panoramica sull'istituto, ha disposto che:

- a decorrere dal 1 novembre 2014 il personale militare che fruirà del congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs n. 151/2001 **subirà una detrazione d'anzianità**. Il personale che a tale data stia già fruendo di un congedo retribuito subirà una detrazione di anzianità a decorrere dalla medesima data
- la detrazione, che sarà regolarizzata nel momento in cui il militare rientrerà in servizio, potrebbe incidere sull'avanzamento attraverso la mancata inclusione in aliquota qualora essa, in considerazione del congedo goduto, causi la perdita del requisito di anzianità minima prevista per l'inserimento nella medesima aliquota. Per i militari già inclusi nelle rispettive aliquote di avanzamento, che hanno un congedo retribuito durante le procedure valutative, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia dei provvedimenti nel frattempo adottati, nell'attesa della verifica del mantenimento del citato requisito, con la precisazione, in ogni caso, **che la durata complessiva a disposizione per ogni militare è di 2 anni nell'arco della vita lavorativa a prescindere dalla causa per cui il congedo è stato utilizzato.**

CONGEDO DEL GENITORE DEL DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Recentemente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato interessato per conoscere la corretta interpretazione dell'art. 42 del D. Lgs n. 151/2001, in particolare sulla possibilità di concedere il congedo al genitore del disabile, pur alla presenza di convivente non sposato di quest'ultimo.

Al riguardo la Direzione generale per l'attività Ispettiva, acquisito il parere della Direzione generale delle relazioni industriali e dei Rapporti di lavoro ha, in via preliminare, ricordato che l'art. 42, comma 5 del D. Lgs n. 151/2001 riconosce al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità il diritto a fruire di un periodo di congedo continuato o frazionato non superiore a 2 anni, con conservazione del posto di lavoro (art. 4, comma 2 legge n. 53/2000). Dopo aver evidenziato che in caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, la norma individua, in alternativa, altre categorie di soggetti, in ordine di priorità e cioè: padre o madre anche adottivi, uno dei figli conviventi, uno dei fratelli o sorelle conviventi, la Direzione ha ricordato come l'INPS, con circolare n. 41/2009 ha precisato che i genitori del disabile hanno titolo a usufruire del congedo alla presenza di una delle seguenti situazioni:

- a) il figlio, portatore di handicap, non sia sposato o non conviva con il coniuge;
- b) il coniuge del figlio non lavori o sia lavoratore autonomo
- c) il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e dei medesimi periodi di congedo in esame.

DAL 1 GENNAIO 2015 SULLA DICHIARAZIONE ISEE

Come nel passato più volte evidenziato, l'ISEE rappresenta quell'indicatore della situazione economica del cittadino e della sua famiglia, quando lo stesso **chiede prestazioni sociali agevolate per il cui godimento si deve trovare in effettive, disagiate condizioni economiche**. In proposito è da ricordare che per "prestazioni sociali" s'intendono tutti quei servizi che lo Stato, le regioni o i comuni, erogano gratuitamente o a costi ridotti o tutte quelle prestazioni economiche dirette ad affrontare situazioni di reale bisogno e di difficoltà della persona (assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori, assegno di maternità, asili nido e mense scolastiche, borse di studio e agevolazioni tasse universitarie, servizi socio sanitari domiciliari, case popolari e contributi per affitto immobili, agevolazioni sui servizi di luce e gas, social card, ecc)

Anche al fine di combattere abusi e sistematiche sotto dichiarazioni dei redditi e dei patrimoni, il 7 novembre scorso è stato

IN PRESENZA DEL CONVIVENTE DELLO STESSO

Ha, quindi, segnalato la sentenza della Corte Costituzionale n. 203/2013 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5 nella parte in cui non include nell'elenco dei soggetti legittimati a fruire del congedo, il parente o l'affine entro il 3° grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati.

In conclusione il Ministero, osservando che l'individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo sia tassativa (anche perché durante il congedo il richiedente ha diritto ad una specifica indennità), ha ritenuto che, nell'ipotesi prospettata, l'art. 42, comma 5 consenta al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche quando possa essere assicurata idonea assistenza da parte del convivente, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.

ANCHE I DATI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

firmato il decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione necessario per ottenere l'ISEE. Nei nuovi modelli dichiarativi, i cittadini che vorranno richiedere prestazioni agevolate **dovranno inserire anche i dati riguardanti la giacenza media dei propri risparmi e il saldo al 31 dicembre**. Il dato dovrà essere dichiarato nel quadro FC 2 del DSU (dichiarazione sostitutiva unica) comprendendo tutti i conti correnti posseduti dalla famiglia.

Nelle istruzioni si legge che la "giacenza

media” si calcola dividendo la rimanenza liquida del giorno per i giorni in cui il deposito/conto corrente è rimasto aperto. Per il calcolo perciò potrà essere utile controllare i vari estratti conto. Le autocertificazioni non saranno però sufficienti, poiché per stabilire quale sia l'ISEE di una famiglia, le informazioni saranno poi incrociate con quelle dell'anagrafe tributaria (anche per individuare e controllare i contribuenti a maggior rischio di evasione).

Nel caso poi che dai controlli emergessero difformità o omissioni, il cittadino potrà presentare una nuova dichiarazione o giustificare la veridicità dei dati dichiarati. Nel nuovo modello di dichiarazione saranno poi contenute varie novità, tra cui:

- la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata (modello MINI) che riguarderà la maggior parte delle situazioni ordinarie;
- per le altre situazioni, la presenza di “moduli” ciascuno specifico per una particolare prestazione o condizione del futuro beneficiario;
- la possibilità di aggiornare la propria situazione economica (ISEE corrente) quando il reddito del cittadino diminuisce di almeno il 25% rispetto a quello dichiarato in precedenza



*L'Agenzia
delle Entrate informa*

COS'È E COME FUNZIONA

Dal 15 aprile di ogni anno l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online la dichiarazione precompilata e il cittadino si dovrà preoccupare soltanto di verificarne l'esattezza entrando sul sito internet dell'Agenzia delle entrate; in alternativa potrà delegare il proprio sostituto d'imposta, un CAF o un professionista abilitato. Il contribuente potrà, in ogni caso, continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie. Dalla dichiarazione dei redditi 2016 saranno inseriti anche i dati delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta. Unificate le scadenze per il 730, al 7 luglio

La dichiarazione precompilata rappresenta una rivoluzione nel rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Da ora in avanti, sarà il Fisco a raccogliere i dati, elaborarli, per inviare al contribuente la dichiarazione dei redditi già compilata. Il cittadino così si dovrà preoccupare soltanto di verificare l'esattezza e la completezza dei dati.

L'introduzione della dichiarazione precompilata è fissata, in via sperimentale, dall'anno 2015, per i redditi del 2014, in particolare:

- *contribuenti interessati*: la novità interesserà, nella fase di partenza circa 20

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

milioni di contribuenti, in particolare lavoratori dipendenti, pensionati e una buona parte dei lavoratori titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

- *come funziona*: dal 15 aprile di ogni anno l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online la dichiarazione precompilata. Il contribuente potrà accettarla così com'è oppure modificarla, rettificando i dati dell'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il cittadino potrà accedere alla propria dichiarazione direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. In alternativa potrà delegare il proprio sostituto d'imposta, un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Il contribuente potrà, in ogni caso, continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico persone fisiche. In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, i dati riguardanti gli oneri indicati nella dichiarazione forniti da soggetti terzi (banche, assicurazioni ecc) non saranno sottoposti al controllo documentale.
- *intervento dei CAF o professionisti abilitati*: nel caso in cui la dichiarazione sia presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all'apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. In questo caso, inoltre, i controlli sui documenti saranno effettuati presso gli stessi CAF o professionisti abilitati, senza più rivolgersi al cittadino. Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo dei documenti saranno inviate direttamente ai CAF o ai professionisti che saranno tenuti al pagamento di una somma corrispondente all'imposta, alle sanzioni e interessi, salvo che il visto impreciso sia stato causato dalla condotta dolosa del contribuente. Se rilevano errori, possono trasmettere una dichiara-

zione di rettifica entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa: in questo caso saranno tenuti al pagamento della sola sanzione, mentre l'imposta e gli interessi resteranno a carico del contribuente. In questo caso il CAF o il professionista possono versare la sanzione ridotta entro il 10 novembre.

• *i dati a disposizione del Fisco per precompilare la dichiarazione:* per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria (es. la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (banche, assicurazioni, Enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta (es. certificazioni dei redditi da lavoro dipendente o occasionale, da lavoro autonomo). Inoltre, attraverso il sistema "Tessera sanitaria", dalla dichiarazione dei redditi 2016 (anno d'imposta 2015) nella dichiarazione precompilata saranno

inseriti anche i dati riguardanti le spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta.

• *la tempistica:* dal 2015 (periodo d'imposta 2014) sono unificate le scadenze per il 730 al 7 luglio, sia se il modello è presentato direttamente dal contribuente, sia se è presentato tramite sostituto d'imposta, CAF o professionista. Il 7 luglio rappresenta il termine anche per la consegna ai contribuenti della dichiarazione elaborata dai sostituti, dai CAF e dai professionisti e la trasmissione, in via telematica, dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate agli stessi.

dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/2014

ESENTI DA BOLLO TUTTE LE CAUSE

Con la risoluzione in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che, sulla base di recenti sentenze della Corte di Cassazione, l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo prevista dall'art. 46 della legge n.374/1991 (istitutiva del giudice di pace) per le cause e le attività conciliative di valore non superiore a euro 1.033,(dovevano essere oggetto del solo pagamento del contributo unificato) deve trovare applicazione non solo riguardo

DI LIMITATO VALORE

agli atti e provvedimenti dinanzi al giudice di pace ma, per alleviare l'utente dai costi della giustizia per i contenziosi di modesto valore, anche per i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei gradi successivi del giudizio.

PENSIONATI: COME OTTENERE E RESTITUIRE UN PRESTITO

Con decreto del Ministero dell'Economia e finanze n. 313/2006, di attuazione dell'art. 13 bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 è stato esteso anche ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti con banche e intermediari finanziari verso cessione della pensione fino al "quinto" della stessa.

I prestiti non possono avere la durata superiore a 10 anni e devono essere coperti da assicurazione sulla vita. Sulla base delle disposizioni impartite a suo tempo dall'INPDAP con circolare n. 8/2007, la pratica di cessione può essere notificata dall'Istituto dopo che siano stati compiuti i seguenti adempimenti: 1) accreditamento presso l'Istituto cessionario; 2) certificazione della quota massima di pensione cedibile, 3) controllo del tasso applicato al finanziamento, 4) verifica della copertura assicurativa sulla vita sottoscritta dal pensionato.

Oggi, a tutela dei pensionati, l'INPS ex gestione INPDAP, sul proprio sito Internet www.inps.it pubblica una serie di schede informazioni, in particolare su:

• la cessione del quinto della pensione: accedendo a questa scheda l'interessato può conoscere a chi richiedere un prestito, con trattenuta mensile da parte dell'Istituto delle rate da pagare, cosa fare per richiederlo, come si calcola la quota cedibile, quali vantaggi comporta la scelta di rivolgersi agli Enti finanziari con-

venzionati con l'INPS e quali condizioni e tassi d'interesse assicura la convenzione a tutela dei pensionati. I tassi applicati per la restituzione dei prestiti sono rivisti ogni 3 mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e rilevati dalla Banca d'Italia.

• elenco delle banche e degli Istituti finanziari che hanno aderito alla Convenzione: tramite questo collegamento è possibile consultare l'elenco delle banche e degli istituti di credito che hanno aderito alla Convenzione proposta dall'INPS. Rivolgendosi a questi Enti si potrà ottenere il prestito richiesto senza richiedere all'INPS la comunicazione di cedibilità, perché sarà lo stesso Ente a verificare con l'Istituto l'ammontare della quota cedibile



Cassazione
- sentenza n. 24536/2014

LA PENSIONE È PIGNORABILE

Tale principio è stato affermato con recente sentenza della Corte di Cassazione che, riprendendo orientamenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 506/2002) ha ritenuto pignorabile la pensione nei limiti di un quinto della parte eccedente a garantire un minimo vitale, nella considerazione che, l'art. 38 della Costituzione, prevede che ai lavoratori in caso d'infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, siano assicurati mezzi equilibrati alle loro esigenze di vita. In proposito i giudici dopo aver ricordato

Cassazione - sentenza n. 21093/2014

È LICENZIABILE

Chi, durante un periodo di malattia, lavora presso un diverso datore di lavoro è punibile con il provvedimento di licenziamento per giusta causa, anche se il diverso "datore" è un suo familiare e la malattia denunciata sia una depressione. Sono queste, in sintesi, le conclusioni della Corte di Cassazione che, richiamandosi a precedenti, analoghi orientamenti della giurisprudenza, ha rigettato il ricorso di un lavoratore licenziato dopo essere stato scoperto a lavorare presso il negozio di un familiare durante un periodo di malattia. Nella circostanza il lavoratore, nei vari gradi del giudizio, aveva, da una parte, sempre affermato di aver svolto piccoli, semplici lavori in modo gratuito, impegni

di pensione per la restituzione, a rate, del prestito richiesto dal pensionato.

Per quanto attiene alla "quota massima di pensione cedibile", nella necessità di salvaguardare un importo minimo del trattamento pensionistico (euro 501,38 per l'anno 2014) e non gravare eccessivamente sul pensionato, il legislatore ha previsto che la cessione non può essere chiesta a carico dei trattamenti assistenziali/risarcitori quali le pensioni sociali e d'invalidità civile e le pensioni privilegiate tabellari a carico delle Ragionerie territoriali dello Stato.

PURCHÈ (DOPO) GARANTISCA UN MINIMO VITALE

che il DPR n.180/1950 stabilì la non pignorabilità delle somme a titolo di stipendio dei dipendenti pubblici e delle relative pensioni, hanno evidenziato che, a seguito di successivi interventi legislativi e di pronunce in materia da parte della giurisprudenza, gli stipendi e le pensioni sono stati dichiarati pignorabili nei limiti di un quinto elevato a un terzo nel caso in cui il pignoramento deriva da causa di alimenti dovuti per legge.

Osservando, quindi, l'inerzia del legislatore nell'individuare la parte della pensione sufficiente a "assicurare i mezzi necessari alle esigenze di vita del pensionato", la Cassazione ha precisato che, in mancanza, la valutazione non può essere fatta, con opportuna motivazione, che dal giudice che dovrà garantire al pensionato un importo minimo trattenendo, nella misura del quinto, la parte restante.

CHI LAVORA IN MALATTIA

che non potevano di certo essere considerati come attività di lavoro, dall'altra che l'attività svolta durante la malattia sarebbe vietata solo se emergesse un inganno nello stato di salute o si dimostrasse che l'attività abbia compromesso la guarigione. La Cassazione, nel ricordare i vari fatti, dove era stato accertato che il dipendente certificando una doppia malattia (una cervicale e una depressione) si era assentato dal lavoro ma negli stessi giorni aveva lavorato presso il negozio del fratello dove aveva svolto mansioni giornaliere tutt'altro che occasionali (assistenza ai clienti e vigilanza dei locali) nel respingere le sue giustificazioni, ha stabilito la totale incompatibilità delle attività svolte nel negozio con le infermità dichiarate dove, soprattutto la depressione, non permetteva una costante attenzione di vigilanza contro i furti, né contatti nell'assistenza e informativa dei clienti

Cassazione
– sentenza n. 22282/2014

INFORTUNIO IN SERVIZIO

Una fortuita caduta sul luogo di lavoro, a prescindere dalla gravità dell'incidente, non rappresenta infortunio in servizio risarcibile. È questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto, alla fine di una vicenda processuale durata oltre 20 anni riguardante una dipendente di una Pubblica amministrazione che, scivolando su di una matita caduta in terra, riportava lesioni permanenti pari a un 67% d'invalidità; infermità per la quale sia l'INAIL, sia il giudice in primo grado e in appello, avevano escluso che l'evento fosse indennizzabile, perché il rischio cui era stata esposta non era diverso da quello che grava su ogni altro cittadino che cammini a piedi per ragioni non di ufficio.

A questo punto la dipendente chiamava in causa lo Stato evidenziando, da una parte, che questo era responsabile dell'infortunio e dei relativi danni, perché non si era adeguato a una Direttiva della Comunità Economica Europea sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dall'altro chiedendo che della questione fosse interessata la Corte di Giustizia europea, affinché potesse dare una corretta interpretazione a tutta la vicenda.

Svolti, anche in questo caso, i tre gradi del giudizio si è giunti a

Consiglio di Stato – sez. III
– decisione n. 4651/2014

AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

Ultimamente il Consiglio di Stato è stato interessato sul caso di un ispettore di P.S. che era stato prima sospeso dal servizio e poi fatto oggetto di provvedimento disciplinare di destituzione. Il provvedimento era stato poi annullato dal TAR e l'interessato era stato riammesso in servizio previa visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico/fisica e attitudinale al servizio, in considerazione del notevole periodo passato dalla sua sospensione. L'esito della visita era stato poi negativo. Nel merito i giudici hanno, quindi, affrontato le seguenti problematiche: 1) se è possibile sottoporre ad accertamenti psico/attitudinali il personale già in servizio; 2) se una prolungata assenza, non imputabile al dipendente, possa giustificare le verifiche d'idoneità al rientro in servizio. Quanto al primo punto è stato precisato che un appartenente alla Polizia di Stato può essere sottoposto a verifiche d'idoneità al momento del suo rientro in servizio, a seguito dell'annullamento di un provvedimento disciplinare, e la verifica include anche il requisito "attitudinale" e non solo quello "psico/fisico", perché la legge fondamentale dell'ordinamento della Polizia di Stato (legge n. 121/1981), non distingue tra verifiche da fare al momento dell'ingresso in carriera e quelle da fare in costanza di rapporto di servizio.

IL DATORE DI LAVORO NON È RESPONSABILE SE L'EVENTO È STRAORDINARIO

una nuova pronuncia della Cassazione che ha evidenziato come la norma citata dalla ricorrente sia di carattere generale e obblighi il datore di lavoro a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, ma da anche la facoltà agli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione delle responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze o eventi eccezionali, come nel caso in esame.

VERIFICHE DI IDONEITÀ DOPO UN'ASSENZA A LUI NON IMPUTABILE

Sul secondo punto la sentenza ha evidenziato che la "prolungata assenza dal servizio, sia pure per causa non imputabile al dipendente, rientra tra le situazioni valutabili a discrezione che, sulla base del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, giustifica il riesame dell'attitudine all'impiego, in quanto un lungo periodo di assenza potrebbe aver determinato una concreta inidoneità a prestare il servizio."

Cassazione civile
- I Sez. - sentenza n. 19529/2014

CRITERI E PRESUPPOSTI PER L'ASSEGNO DI DIVORZIO

Il diritto del coniuge all'assegno di divorzio deve essere accertato controllando la disponibilità economica del richiedente, disponibilità tale da consentirgli la conservazione di un tenore di vita uguale a quello goduto in costanza di matrimonio mentre, la liquidazione dell'importo spettante, deve essere fatta valutando anche la durata del matrimonio. Altre condizioni sono poi il reddito di entrambi, il contributo personale ed economico che ciascuno fornisce alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello in comune.

Tali principi, più volte confermati anche dalla Corte Costituzionale, sono stati ripetuti recentemente anche dalla Cassazione che, rigettando il ricorso di un coniuge obbligato al pagamento, ha confermato la precedente decisione della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del tribunale, aveva rideterminato la somma di un assegno post-matrimoniale per il mantenimento dell'ex coniuge beneficiario. In particolare la Cassazione, dopo aver osservato la correttezza della precedente sentenza che aveva confrontato la precaria situazione economica dell'ex moglie (che non aveva svolto nessun lavoro durante i lunghi anni di matrimonio), con la posizione economica, più agiata, del marito collegata all'attività di libero professionista, ha stabilito l'obbligo di corrispondere un idoneo incremento diretto a ristabilire l'equilibrio tra le parti.



Cassazione civile - Sez. lavoro
- sentenza n. 22154/2014

INFORTUNIO IN ITINERE L'USO DELLA PROPRIA AUTOVETTURA DEVE ESSERE ESAMINATO CON PARTICOLARE ATTENZIONE

Di recente la Cassazione ha affermato che, in tema di "infortunio in itinere", l'uso della propria autovettura per percorrere la distanza tra abitazione e luogo di lavoro, deve essere considerato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico rappresenta il sistema normale per la mobilità delle persone e implica un livello minimo di esposizione ai rischi d'incidenti stradali

Sulla problematica si è più volte espresso il Comitato di verifica delle cause di servizio, ponendo l'accento sulla necessità che alla documentazione prodotta

dall'interessato sia sempre allegato:

- verbale delle forze dell'ordine intervenute (carabinieri, polizia stradale ecc)
- eventuali prove testimoniali o CID, se compilato
- dettagliato rapporto predisposto dall'ufficio di appartenenza e sottoscritto dal dirigente sulle circostanze di tempo, modo e luogo in cui si è verificato l'evento da cui risulti se: 1) il tratto di

strada in cui si è verificato l'infortunio rientra nel percorso abitazione/ufficio, 2) la data e l'ora dell'infortunio sono corrispondenti con il servizio che l'interessato si apprestava a svolgere o aveva svolto 3) la strada percorsa presenti rischi diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione (es. strada di montagna), 4) il lavoratore era costretto a utilizzare il mezzo privato per l'assenza di trasporti pubblici tra dimora e luogo di lavoro o perché imposto o autorizzato dal datore di lavoro, 5) le condizioni del servizio pubblico erano tali da creare rilevante disagio per il lavoratore. In particolare per il personale civile dello Stato al quale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 214/2011, dal 6 giugno 2012, in caso d'infortunio o malattia si applica la tutela INAIL, lo stesso Istituto, con circolare n. 52/2013 ha preso in esame i numerosi quesiti in merito alla qualificazione, come infortunio in itinere, o in costanza di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione o in trasferta con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa.

In proposito l'Istituto ha osservato che l'evoluzione della giurisprudenza ha registrato un più favorevole orientamento consistente nell'ammettere il risarcimento di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro nel senso più ampio, con l'unico limite di tutti quei rischi estranei e non attinenti all'attività lavorativa, collegata a una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, per ragioni personali, una situazione diversa da quella collegata all'attività lavorativa, con un'interruzione del nesso tra lavoro, rischio ed evento.

Ha ricordato che accogliendo tali criteri l'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 ha sancito la tutela degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro, nei limiti in cui l'assicurato non aggravi i rischi. Per l'indennizzo dell'infortunio in itinere occorre, quindi, che esso avvenga nel tragitto tra abitazione e luogo di lavoro e che il percorso sia fatto a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, o con mezzo privato, se costretto.

*Cassazione civile – Sez. lavoro –
sentenza n. 20230/2014*

LA FIGURA DEL MOBBING

Il mobbing è una figura complessa che individua un fenomeno collegato in una serie di atti o comportamenti persecutori/molesti, protratti nel tempo, attuati nei confronti di un lavoratore da parte di colleghi o del suo datore di lavoro, con l'obiettivo di escludere la vittima dal gruppo. In particolare affinché si possa parlare di mobbing lavorativo, devono ricorrere molte condizioni quali:

- a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio attuati, contro il lavoratore, da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti, in modo sistematico e prolungato nel tempo;
- b) la presenza, nei riguardi del lavoratore, di una lesione della salute, della personalità o della sua dignità
- c) il nesso causale tra le varie azioni e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico/fisica o nella propria dignità.
- d) l'intento persecutorio di tutti i vari comportamenti.

Tutti questi principi sono stati affermati con la decisione in oggetto nella quale la Cassazione ha esaminato una sentenza che



Ritornando al caso in oggetto la Suprema Corte, nel confermare la decisione impugnata con la quale un Corte di Appello aveva respinto la domanda d'indennità temporanea sull'infortunio "in itinere", ha accertato che l'uso del mezzo proprio da parte del lavoratore non fosse necessario, considerando la presenza di possibili alternative per raggiungere il proprio posto di lavoro.

NEI LUOGHI DI LAVORO

aveva dichiarato prescritto il diritto di un dipendente/ricorrente a chiedere l'annullamento del licenziamento, con le relative richieste economiche e respinto le domande di risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale collegate a un presunto mobbing.

Cassazione – sez. lavoro
– sentenza n. 24723/2014

COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI DISABILI

Di recente la Cassazione era interessata da una sentenza di una Corte di Appello che aveva riconosciuto a un disabile, docente in una scuola, il diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e nomina in ruolo – perché beneficiario della riserva di posti ai sensi della ben nota legge n. 68/1999. Nel caso di specie la Corte, nel confermare la pronuncia dei precedenti giudici, ha osservato che nel pubblico impiego ogni tipo di graduatoria vincola il datore di lavoro a individuare i soggetti aventi diritto a “*posti riservati*”. In particolare l’inserimento nelle graduatorie di personale disabile, che abbia conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici (art. 3 legge n. 68/99), dà diritto all’assunzione anche a prescindere dallo stato di precaria occupazione,

Consiglio di Stato – sez. V
– decisione n. 5361/2014

PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ORFANI DI CADUTI PER SERVIZIO

Con decisione dello scorso ottobre, il Consiglio di Stato ha chiarito che, ai fini del collocamento obbligatorio degli orfani di caduti per servizio, non è richiesto lo stato di disoccupazione, come previsto genericamente dalla legge n. 68/1999. La questione nasceva dalla presentazione, da parte di un orfano, di una domanda di partecipazione a un concorso pubblico nella convinzione di aver titolo di riserva.

I giudici esaminando, più in generale, le norme in materia di riserve di posti

LA GRADUATORIA OBBLIGA IL DATORE DI LAVORO

(l’interessato aveva un rapporto di lavoro per supplenze, a tempo determinato/annuale), considerando la prevalenza dell’obbligo di solidarietà che deve avere anche la Pubblica amministrazione.



NON OCCORRE LA DISOCCUPAZIONE

nell’ambito del collocamento obbligatorio hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 407/1998 per gli orfani dei caduti “vittime del terrorismo” se da una parte è venuta meno la necessità del requisito della “*disoccupazione*” dall’altra agli stessi non si applica né l’art. 7 comma 2 della legge n. 68/99 in tema di riserva nei concorsi pubblici, perché destinato solo ai disabili, né può richiamarsi e applicarsi a un concorso (come nel caso in esame) per la copertura di posti di “*dirigente*” per la specifica previsione dell’art. 4 della stessa legge, con l’esclusione della figura dei dirigenti stessi dal diritto al collocamento obbligatorio.

CURE ALL'ESTERO

• IL CITTADINO EUROPEO PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO

Recentemente al Corte di Giustizia europea è stata interessata da un caso, dove un cittadino, a causa della mancanza, nella sua nazione, di farmaci e materiali medici di prima necessità per la sua patologia cardiovascolare, si era rivolto ad altro Stato membro, nella considerazione che dagli accertamenti diagnostici era emersa l'esigenza di un'operazione al cuore, da farsi però all'estero, a causa della mancanza delle condizioni materiali nella propria nazione.

Prima di recarsi in Germania il cittadino aveva chiesto alla propria struttura di sostenere i costi dell'intervento ma questa aveva evidenziato che la prestazione, data la complessità dell'intervento, non poteva essere autorizzata in tempi ragionevoli. Dopo l'intervento in Germania l'interessato, evidenziando le carenze delle condizioni di ricovero nel suo paese, promuoveva una causa civile per ottenere dalle proprie autorità il rimborso delle spese sostenute (intervento e degenza) per un importo di circa 18.000 euro. Nel merito, il tribunale decideva di interessare la Corte di Giustizia che ha, innanzi tutto, ricordato le due condizioni per le quali è obbligatorio il rilascio dell'autorizzazione preventiva e cioè: 1) che la prestazione rientri fra quelle previste dalle leggi dello Stato membro nel cui territorio risiede il paziente; 2) che le cure che il cittadino intende ricevere in uno Stato membro diverso dal proprio, non possano essergli assicurate, in tempi normali per la sua patologia, nel suo Stato.

Sull'argomento la Corte, richiamandosi a suoi precedenti orientamenti, ha dichiarato che l'autorizzazione richiesta non può essere negata quando un trattamento identico non possa essere

SE NEL PROPRIO PAESE MANCANO LE STRUTTURE

ottenuto in tempo utile nello Stato membro nel cui territorio risiede l'interessato a causa della mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità. Questa impossibilità, ha chiarito la Corte, deve essere valutata da un lato, rispetto al complesso delle strutture ospedaliere esistenti nello Stato idonee a prestare le cure del caso e, dall'altro, dal periodo entro il quale queste ultime possono essere ottenute tempestivamente. Questa "incapacità" ha proseguito la Corte, deve essere valutata dal giudice nazionale tenendo conto di due fattori:

1) della presenza nello Stato di residenza di ospedali attrezzati e idonei a prestare le cure richieste; 2) del tempo necessario per ottenere tali cure (nel caso in esame entro 3 mesi); da ciò il giudice competente dovrà valutare se quell'intervento ospedaliero poteva essere eseguito o no, nello Stato di residenza del paziente, entro i 3 mesi

Consiglio di Stato – sez. V - decisione n. 5260/2014

LE POSSIBILI DEROGHE AL DIVIETO

A seguito di quanto previsto dall'art. 1 comma 45 della legge n. 549/1995 è fatto divieto (per ovi motivi di risanamento della spesa pubblica) a tutte le Amministrazioni di adottare provvedimenti per l'applicazione nei confronti di terzi estranei al ricorso (ma indirettamente interessati) l'efficacia di decisioni/sentenze esecutive in materia di pubblico impiego (*cosiddetto divieto di estensione del giudicato*)

La norma, in proposito, sancì che per escludere l'applicazione del divieto fosse necessaria la presenza contemporanea delle seguenti condizioni: 1) che i pubblici dipendenti interessati siano ricorrenti o resistenti in grado di appello; 2) che il Consiglio di Stato abbia già deciso, in senso favorevole, questioni identiche a quelle dello specifico caso, in modo da ritenersi formato un univoco indirizzo della giurisprudenza.

Con la decisione in oggetto il Consiglio di Stato ha considerato legittima la scelta di un'Amministrazione di non estendere nei confronti di alcuni ricorrenti il giudicato formatosi su di una sentenza dello stesso Consiglio, relativa a un'identica controversia

DI ESTENSIONE DEL GIUDICATO

promossa da dipendenti di un medesimo Comune. Nel caso di specie i giudici, ricordando le norme in materia, hanno osservato che non sussistono le condizioni soggettive previste dalla legge poiché i ricorrenti non impugnarono la sentenza di 1° grado (poi riformata, in senso favorevole in appello in favore di alcuni di loro). Nella decisione si specifica come non vi sia ragione di dubitare della legittimità costituzionale della legge n. 549/1995, poiché la posizione di chi presenta un puntuale ricorso si deve differenziare da coloro che rimangono inattivi.

*Dalla circolare
del Ministero della Difesa
- PERSONMIL del 2 dicembre 2014*

L'ISCRIZIONE NEL RUOLO D'ONORE

DEL PERSONALE MILITARE IN CONGEDO

Allo scopo di riordinare in un unico documento la materia in oggetto, il Ministero della Difesa/Persomil con la circolare in oggetto, ha fornito una serie di disposizioni applicative per la formazione della documentazione ai sensi:

a) del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) che ha unificato in un unico testo le precedenti disposizioni; b) dei mutamenti della giurisprudenza intervenuti in merito alla decorrenza dell'iscrizione nel ruolo d'onore che, per il personale già collocato in congedo assoluto per idoneità fisica, deve coincidere con la data di decorrenza del trattamento privilegiato e non con quella del decreto concessivo del trattamento stesso

Procedure: per ottenere l'iscrizione nel ruolo d'onore, il personale militare deve essere riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare per mutilazioni o invalidità riportate in servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime 8 categorie. Al riguardo, ai fini della decorrenza dell'iscrizione, verrà

presa in considerazione **la data di decorrenza del trattamento privilegiato.**

Iscrizione nel Ruolo d'onore del personale già in congedo assoluto: è necessario che gli Enti da cui il personale (ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa) stesso dipendente, trasmettano alla Direzione generale per il personale militare – Il Reparto, la seguente documentazione:

- stato di servizio/foglio matricolare aggiornato
- verbale della competente Commissione medico legale, contenente il giudizio di non idoneità al servizio militare e recante indicazione della categoria del congedo
- provvedimento concessivo del trattamento pensionistico privilegiato.

L'iscrizione può avvenire su domanda dell'interessato. In tal caso il militare in congedo dovrà presentare all'Ente da cui dipendente apposita domanda. Successivamente il predetto Ente (4^a divisione per gli ufficiali, 5^a divisione per i Sottufficiali, 6^a Divisione per i graduati e militari di truppa) acquisirà d'ufficio la documentazione concernente le varie informazioni e, dopo aver verificato i vari requisiti, emetterà il provvedimento finale di iscrizione che parteciperà all'interessato con la seguente annotazione *"Iscritto nel Ruolo d'onore della propria Forza armata a decorrere dal... ai sensi dell'art. 804 del decreto legislativo n. 66/2010 con provvedimento del... con il proprio grado e anzianità"*

Accertamenti sanitari per il personale in congedo: il personale militare in ausiliaria, complemento, congedo illimitato, riserva, riserva di complemento, in precedenza riconosciuto *"idoneo al servizio nella categoria di appartenenza"*, può manifestare, con idonea documentazione medica rilasciata da un Organo sanitario pubblico o privato convenzionato con il SSN, un aggravamento delle infermità che hanno dato origine al trattamento privilegiato. A tal fine gli interessati saranno inviati presso le competenti Commissioni mediche ospedaliere, affinché stabiliscano, nell'ambito della loro discrezionalità tecnica, se lo stesso sia da collocare o meno in congedo assoluto, eventualmente già alla data di decorrenza della pensione privilegiata o a una data eventualmente successiva.

In caso di più malattie di cui solo alcune siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio, le Commissioni mediche dovranno specificare quali siano quelle dipendenti da causa di servizio e se esse, da sole, siano state la causa della permanente inabilità.

Esonero dagli accertamenti: non dovrà essere disposto alcun accertamento sanitario nei confronti dei sottufficiali, graduati e militari di truppa con pensione privilegiata di 1^a categoria con assegno di super invalidità di cui alla lettera A) e A bis n. 1 e 3 della tabella E) annessa al DPR n. 915/1978 e avendo conseguito la nomina a 1^a maresciallo o a maresciallo aiutante di cui all'art. 1318 del C.O.M



Il Ministro della difesa Sen. Roberta Pinotti

*Gli istituti collegati
con la causa di servizio*

L'ASSEGNO D'INCOLLOCABILITÀ...

Ai sensi dell'art. 104 del DPR n. 1092/1973 e dell'art. 12 della legge n. 9/1980, è concesso ai mutilati e invalidi per servizio, con infermità dalla 2^a alla 8^a categoria, di età inferiore ai 65 anni, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura e il grado delle loro invalidità (*in genere malattie neuro psichiche o di natura infettiva/tubercolare*) possono essere, anche in via ipotetica (*Corte dei Conti – Sez. Lazio – sentenza n. 1093/1995*) di pregiudizio per i compagni di lavoro e la sicurezza degli impianti

L'assegno è corrisposto in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile nella misura pari alla differenza tra il trattamento complessivo della 1^a categoria, con assegno di super invalidità di cui alla tabella E) lettera H (esclusa, quindi, l'indennità di assistenza e accompagnamento) e quello complessivo di cui sono titolari. Si fa riferimento, invece alla tabella E) lettera G) se l'assegno è collegato a infermità neuro psichica o epilettica ascrivibile alla 2,3, o 4 categoria. Durante la sua erogazione, i beneficiari sono assimilati agli invalidi di 1^a categoria, non pregiudicando di chiedere la revisione della pensione per aggravamento

L'accertamento medico è demandato al Collegio medico legale delle Aziende sanitarie locali, presso il quale l'interessato deve presentare domanda, allegando copia del decreto di pensione e idonea documentazione sanitaria. La durata della sua concessione non può essere inferiore a 2 anni né a 4 (rinnovabili). Qualora il collegio medico riconosca il diritto per periodi superiori a 8 anni, anche non continuati, l'assegno è liquidato fino al 65 anno di età senza successivi accertamenti sanitari.

L'Amministrazione ha, in ogni caso, sempre la facoltà di chiedere al

Collegio medico di pronunciarsi sull'effettivo stato d'incollocabilità del soggetto, così come ha la facoltà di revocare l'indennità quando risulti che siano venute meno le ragioni per le quali fu concessa.

Ove a seguito d'aggravamento, l'invalido è ascritto alla 1^a categoria, senza assegno di super invalidità, il beneficio è conservato, se più favorevole, purché rimanga l'effettivo stato d'incollocabilità.

Ai mutilati e invalidi per servizio che, fino al compimento del 65^o anno, hanno fruito dell'assegno, va riconosciuto dal giorno successivo il diritto a un assegno compensativo d'importo pari alla pensione minima dell'INPS. Al suo adeguamento annuale provvedono direttamente le sedi provinciali dell'INPS/Ragioneria territoriale dello Stato che hanno in carico la relativa partita di pensione.

Avverso il provvedimento che respinge il beneficio, è ammesso ricorso presso la sezione regionale della Corte dei Conti.

e... L'indennizzo privilegiato aeronautico

Disciplinato, in origine, dalla legge n. 59/1929 e sue successive modificazioni e, da ultimo, dalla legge n. 428/1996 e dagli artt. 1898 e 2184 del D. Lgs 15 marzo 2010, n.66, è concesso ai militari delle FF.AA (le stesse disposizioni sono estese ai dipendenti civili dello Stato) i quali prestino servizio di volo (anche come allievi presso le scuole di pilotaggio e presso gli istituti dei Corpi di polizia) i quali, in seguito a incidente di volo subito in servizio comandato (anche soltanto come passeggeri) sono dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili a una delle prime 3 categorie della tabella A) annessa al DPR n. 915/1978.

Ugualmente considerato dipendente da incidente di volo è quello collegabile al lancio con il paracadute, anche avvenuto come semplice esercitazione o di forzato atterraggio. L'indennizzo è, inoltre, esteso al personale militare che, in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo.

Il beneficio economico una tantum è concesso a domanda da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro 10 giorni dalla concessione del trattamento privilegiato. In caso di decesso l'indennità è liquidata in favore degli eredi in ordine di priorità (coniuge, figli, genitori) con domanda che deve essere presentata entro 5 anni

dalla data della morte del militare (art. 1903 del D. Lgs 15 marzo 2010, n.66).

Gli importi sono aumentati di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati; sono poi maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, mentre a ciascun figlio minore è concesso in aggiunta un indennizzo integrativo di euro 2.685,58 (art. 1900 del D. Lgs 15 marzo 2010, n.66). Lo stesso compete anche ai figli maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.

Nel caso in cui l'indennizzo risulti di importo inferiore all'assicurazione obbligatoria prevista dal codice della navigazione, l'ammontare di esso è aumentato fino alla concorrenza; se superiore è corrisposta la differenza.

In ordine alle controversie in materia, la giurisdizione spetta alla Corte dei Conti (art.1903, comma 2 del D. Lgs 15 marzo 2010, n.66)

LA LEGGE ELETTO RALE È NATO PRIMA L'UOVO O LA GALLINA

È nato prima l'uovo o la gallina? L'eterna rappresentazione della vita politica italiana negli ultimi trent'anni si è aggrovigliata intorno ad un interrogativo analogo. Per rilanciare il Paese occorre procedere alla riforma della legge elettorale o a una robusta riforma costituzionale? Il pendolo delle convenienze ha oscillato intorno a questo interrogativo, sino all'ultima giravolta della scorsa settimana: priorità alla riforma elettorale, forse anche sulla spinta discreta di Napolitano, visibilmente stanco della pantomima in cui si trascina la XVII legislatura. Ad arricchire il quadro, un mutamento di 180 gradi da parte del governo della rotta sin qui seguita per giungere ad una nuova legge che ponga riparo ai danni del "Porcellum" censurato dalla Corte Costituzionale al punto di dar vita, di fatto, ad un meccanismo proporzionale per la elezione dei Deputati. Criterio individuato in sede di Costituente, al momento del passaggio alla forma repubblicana del nostro Stato. Del resto chi di Consulta ferisce, di Consulta perisce. Senza una interpretazione della Corte, all'inizio degli anni '90 del secolo scorso, che consenti di dare il via a referendum non abrogativi, come previsto, bensì manipolativi attraverso un cesello teso a far dire a leggi vigenti esattamente l'opposto di quanto votato dal Parlamento (specialisti in materia furono i radicali, seguiti poi da componenti del mondo cattolico proprio in materia elettorale), non ci troveremmo a questo punto. La sensazione che tutto abbia il sapore di espedienti per "tirare a campare" è, tuttavia legittima. Troppo frequenti e non motivati i dietrofront che caratterizzano questa fase di vita delle istituzioni politiche italiane. Tutto appare piegato, stiracchiato, alle convenienze del momento, in un'inedita commistione tra la "politique d'abord" rilanciata in Italia dal patriarca socialista Pietro Nenni e il "navighiamo a vista" di Giovanni Spadolini, primo presidente non democristiano del Consiglio dei ministri, nel dopoguerra. Tradotto: facciamo ciò che ci conviene per conservare

il potere, giorno per giorno, e non dobbiamo dare giustificazioni. Eppure i criteri, i modi attraverso quali si eleggono i rappresentanti del popolo ai vari livelli non sono così indifferenti rispetto al risultato. Per usare un'immagine fotografica, possiamo scegliere tra l'uso del teleobiettivo (avviciniamo così ai cittadini la rappresentazione della realtà), oppure inseriamo sul nostro apparecchio un filtro (alterando così la realtà).

Il principio del suffragio universale diretto, introdotto nel nostro ordinamento progressivamente dal 1913, conseguenza anche di un patto tra Giolitti e il conte Gentiloni, rappresentante dell'Opera dei Congressi cattolica (sì, proprio un avo dell'attuale ministro degli Affari esteri), vorrebbe che ciascun voto avesse uguale peso e importanza. Trasferire in una legge questo principio senza distorsioni non appare facile e, tuttavia, vi sono scelte più fedeli e scelte che, invece, allontanano da questo obiettivo. Il "Porcellum", con lo spropositato premio di maggioranza alla Camera (che ha affidato la maggioranza assoluta a una coalizione di poco superiore al 30%) è l'esempio massimo di distorsione, di qui l'intervento della Corte costituzionale che lo ha bocciato. Ma, se il Parlamento rappresenta il Paese, è altresì vero che costituisce, nel nostro sistema, il tassello fondamentale della governabilità.

Di qui l'oscillazione tra due fini. Privilegiare quest'ultima, in modo che i cittadini non scelgano solo chi li rappresenti ma anche direttamente il governo, oppure avere nelle assemblee parlamentari il massimo di pluralismo di voci? A partire dall'uso dello strumento dei referendum manipolativi, si è andati progressivamente verso lo svuotamento delle funzioni del Parlamento a vantaggio del governo, per altro senza apprezzabili risultati.

Le proposte del nuovo patto del Nazzeno non sembrano voler abbandonare questa deriva, se non per innalzare al 40% il tetto necessario per ottenere un premio di governabilità (leggi un pacchetto di deputati non votati dai cittadini). Se ricordiamo che la legge Scelba-De Gasperi nel 1953 (quella che le sinistre vollero definire "legge truffa"), prevedeva un premio di governabilità solo in presenza della maggioranza assoluta (50%+1) di voti conseguiti, abbiamo l'evidente differenza tra oggi e ieri. L'altra differenza significativa nell'attuale versione renziana (a quando quella definitiva?), rispetto a quanto votato in Parlamento solo poche settimane fa, è la attribuzione del premio al partito e non più alla coalizione. Nell'attuale fase di macerie che vive il centrodestra, verrebbe da osservare sulla spinta di una nota pubblicità: "ti piace vincere facile?" I sistemi elettorali non sono fatti per fotografare temporanee convenienze: sono sostanza della democrazia. E la gente?

Gianfranco Astori giornalista

Alessandria

Nella ricorrenza del 2 novembre, una delegazione del Comitato provinciale ha reso omaggio alla lapide, collocata nel cimitero della città, in memoria dei Caduti per servizio.

ALESSANDRIA: l'omaggio dei dirigenti provinciali alla lapide in ricordo dei Caduti per servizio



DALLE NOSTRE SEDI

Avellino

Dopo la celebrazione di una S. Messa in onore dei Caduti per servizio, sabato 25 ottobre, presso il convento dei Padri Cappuccini di Santa Maria delle Grazie, si è svolta l'annuale assemblea dei soci. Tra i presenti, con successivi specifici interventi, il sen. Cosimo Sibilla, il dott. Michele Palladino della segreteria del Sottosegretario alla Difesa, on. Gioacchino Alfano, l'avv. Giovanni D'Ercole, la dott. ssa Maria Luisa Pascarella, il Gen. medico Domenico Cioffi. Nella sua relazione il presidente provinciale e regionale Generoso Fiore si è soffermato sulle principali problematiche della categoria, aspetti sviluppati nell'intervento del vice presidente nazionale vicario Antonino Mondello. Approvati i bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014.



AVELLINO: un momento dell'intervento del vice presidente nazionale Antonino Mondello

Brindisi

Una delegazione della sezione ha partecipato, con il labaro, alla solenne commemorazione della Giornata dei Caduti di tutte le Guerre (presso il cimitero monumentale) e alla Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate svoltasi in Piazza Santa Teresa. Presenti autorità civili, religiose e militari.

Bergamo

Informa di aver stipulato una convenzione con lo studio odontoiatrico "Il dentista" del dott. Franco Bertè & C sito in via del Guerino n. 8 - tel. 035/3692356. Agli associati in regola con il tesseramento e ai loro familiari oltre alla prima visita e preventivo gratuito sarà applicato uno sconto del 50% su protesi, chirurgia orale, ortodonzia, prevenzione e igiene orale ecc.

Campobasso

Officiata da padre Matteo Simonelli, il 12 ottobre, presso la Cattedrale di S. Giorgio, si è svolta una significativa funzione religiosa in memoria delle vittime d'incidenti sul lavoro. La sezione ha partecipato con una delegazione guidata dal presidente provinciale Vincenzo D'Alessandro.



BRINDISI: la delegazione della sezione presente alle cerimonie del 2 e 4 novembre

CAMPOBASSO: la rappresentanza della sezione presente alla giornata in memoria delle Vittime d'incidenti sul lavoro



Lecco

Domenica 1 giugno, presso la sala Congressi dell'Hotel Griso di Malgrate si è svolta l'assemblea dei soci, con la celebrazione del 20° anniversario della fondazione della sezione. Tra le autorità presenti il sindaco della città, dott. Flavio Polano e il sindaco di Lecco, dott. Virginio Brivio, rappresen-

tanti di Associazioni consorelle e d'Arma. Nella sua relazione il presidente provinciale Bruno De Carli ha illustrato l'attività svolta dalla sezione e il programma per il 2014/2015, problematiche sviluppate nella relazione del presidente regionale Santo Meduri. È quindi seguito il convegno "1994

– 2014 – Vent'anni di attività sezionale".

Ricorda di aver trasferito i locali sezionali in Corso Matteotti 3/c – tel/fax 0341/369729

LECCO: da sin. il sindaco di Lecco, dott. Virginio Brivio, il presidente provinciale Bruno De Carli, il presidente regionale Santo Meduri e il sindaco del comune di Malgrate, dott. Flavio Polano.



Marano di Napoli

In occasione delle ricorrenze del 2 e 4 novembre la sottosezione ha presenziato con una propria delegazione.

Napoli

Il 26 ottobre, presso la Casa del Mutilato di Guerra, si è svolta l'assemblea dei soci. Nella sua relazione il presidente provinciale Carmine Diez ha illustrato l'attività della sezione (patronato, Caf, assistenza pensionistica, assistenza medico/legale, convenzioni ecc) e le principali problematiche della categoria, aspetti sviluppati negli interventi del presidente regionale Generoso Fiore e del Vice presidente nazionale Antonino

Mondello. Dopo l'approvazione dei bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014/2015, l'assemblea ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali nelle persone di C. Diez, D. Baviello, F. Ernano, M. Sarnataro, M. Mingo, G. Esposito, P. Malafronte, G. La-magna, A. Procentese. Collegio sindacale: C. Russo, A. La Cava e B. Terracciano. In chiusura attestati di benemerenzza sono stati consegnati ai soci con maggiore anzianità di iscrizione all'Unione.



NAPOLI: l'intervento del vice presidente nazionale Antonino Mondello

Novara

Domenica 28 settembre, presso il Centro Congressi dell'Albergo Europa si è tenuta l'assemblea dei soci. Tra le autorità intervenute il Sottosegretario di Stato per le Politiche sociali, on. Franca Biondelli (cui è stata consegnata la tessera n. 1 di *socio simpatizzante d'Onore*), il sindaco della città, dott. Ballareè, il rag. Galiano, funziona-

rio della locale Ragioneria territoriale dello Stato, il presidente provinciale di ASSOAR-MA, gen. Dario Cerniglia, rappresentanti di associazioni consorelle e d'Arma. Nella sua relazione il presidente provinciale Renzo Cima ha evidenziato le problematiche della categoria, aspetti sviluppati nell'intervento della presidente regionale Micaela Allodi e del membro del Comitato esecutivo Nazzareno Giaretta. In seguito la sig.ra

Tinelli, ved. Bacchetta, ha dato lettura della preghiera in ricordo di tutti i Caduti per la Patria. Targhe di fedeltà e pergamene sono state poi consegnate ai soci con 40 e più di 50 anni d'iscrizione al Sodalizio. Significativa poi, da parte del Comm. Giaretta, la consegna al presidente Cima di una medaglia ricordo dei suoi 40 anni di presidenza della sezione. Approvati i bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014.



NOVARA: da sin: il gen. Cerniglia (Assoarma), il presidente regionale Micaela Allodi, il presidente provinciale Renzo Cima, il componente del Comitato esecutivo Nazzareno Giaretta e il segretario dell'assemblea, Luperto.

Rimini

L'11 ottobre si è svolta un' apprezzata gita sociale in località Palazuolo sul Senio, ridente comune in provincia di Firenze, ricco di reperti storici e archeologici conservati nel museo di Palazzo dei Capitani.

La gita è proseguita, nel pomeriggio, con l'arrivo alla cittadina termale di Riolo Terme con la visita, in particolare, alla sua Rocca Sforzesca

RIMINI: i soci della sezione nella classica foto ricordo



Siracusa

Il 14 novembre una delegazione della sezione si è recata a visitare la mostra d'arte figurativa del pittore siracusano Armando Tantillo (deceduto nel 1998) mostra, apprezzatissima, curata dalla consorte sig.ra Marisa Randazzo. *"La matita, il bulino, il pennello nelle sue mani erano il prolungamento di una creatività incontentibile"* così si è espresso il critico d'arte prof. Paolo Giansiracusa che l'ha conosciuto e apprezzato. Al pittore Tantillo la città, per i suoi meriti artistici e educativi, ha dedicato una piazza. Informa di aver stipulato una convenzione con l'Agenzia di Viaggi *Pearl Travel* sita in viale Tica 135. Agli associati sarà applicato uno sconto del 4% su tutti i pacchetti turistici. Rende, inoltre, noto dell'accordo raggiun-

to con la ditta Digital Network sita in via Monsignor Carabelli 58/b. Agli iscritti sarà applicata una scontistica del 10% su tutti i prodotti e servizi quali: vendita Personal Computer, Formattazione, configurazione e recupero dati, Reti lan e wifi, vendita e assistenza video sorveglianza. Impianti Adsl satellitari, impianti elettrici

Taranto

Il 28 ottobre, presso l'Auditorium della Chiesa Sacro Cuore di Gesù, si è svolta la Conferenza stampa organizzata dal Presidente del CODACONS, avv. Nicola Russo, e dal Comitato cittadino *"Taranto Futura"* sul tema: "Equiparazione degli invalidi per servizio Istituzionale a quelli

di Guerra". Nelle relazioni è stata fatta un'ampia disamina delle fonti normative e delle sentenze dei vari organi giurisdizionali che hanno evidenziato le disparità fiscali sul trattamento pensionistico. Ai lavori è intervenuta, in rappresentanza della Polizia di Stato, la dott.ssa Carmen Cafaro che si è impegnata a portare la tematica all'attenzione del Consiglio nazionale del Movimento cristiano lavoratori, mentre l'avv. Russo ha prospettato una "Class action" per il riconoscimento dei mancati diritti. La sezione ha partecipato con il socio, dirigente medico dell'Asl, dott. Gianni Festa.

DAI CONSIGLI REGIONALI

Campania

Informa che la Giunta regionale, con delibera n. 538 del 10 ottobre 2014 ha concesso, anche per il 2015, le agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale. I soci interessati potranno rivolgersi alle rispettive sezioni di appartenenza

**PER UNA MIGLIORE DIFESA
DEI DIRITTI DELLA CATEGORIA SI INVITANO
I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO
AD ADERIRE ALL'UNIONE CHE LI RAPPRESENTA
E TUTELA**



FELICI TAZIONI E PER... E COMPLI MENTI DEL CORRIERE PER

- i 60 anni di iscrizione all'Unione del fiduciario di Barletta, Cav. uff. Carlo Lamantea che, in data 4 novembre, ha poi festeggiato le nozze d'oro con la gentile sig.ra Concetta.
- le nozze d'oro del socio Angelo Roviera di Torino con la gentile sig.ra Agnese Comandù
- la medaglia d'oro, quale vittima del terrorismo, concessa al socio Antonino Ruggirello di Trapani, agente di scorta del giudice Carlo Palermo, scampato alla strage di Pizzolungo Erice nell'agosto 1985.
- i 100 anni compiuti e i 50 anni di iscrizione all'Unione del socio Carmelo Pizzuto di Ancona

L'AVANZAMENTO NEL RUOLO D'ONORE

Maggiore

Auro Crosilla (*membro del direttivo di Pordenone*)

Sottotenente

Bruno Ioris (*Trento*)

Maresciallo ordinario

Armando Feliziani
(*segretario della sezione di Siena*)
Piero Rosario Suma (*Brindisi*)

Capo di 2^a classe

Bruno De Carli (*presidente della sezione di Lecco*)

Vice Brigadiere

Giovanni Amodio (*Napoli*)



Ancona: il presidente provinciale Claudio Giovanetti con il socio Carmelo Pizzuto

**LA QUOTA ASSOCIATIVA,
ANCHE PER IL 2015,
È RIMASTA INVARIATA
IN € 41⁰⁰
IL VERSAMENTO PUÒ AVVENIRE
MEDIANTE DELEGA
SISTEMA PIÙ PRATICO
E CONVENIENTE**





CHE COSA SONO LE PERIFERIE?

Quartieri lontani dal centro urbano spesso non collegati tra loro. Costruiti selvaggiamente lungo strade di uscita, non hanno trasporti in direzione circolare; ognuno è indirizzato verso il centro. Quartieri vicini e quasi paralleli non comunicano tra loro. Per raggiungere con i mezzi pubblici zone, poco distanti in linea d'aria, bisogna andare avanti e indietro. La sensazione è di strettezza e di confinamento. Non esiste il senso rotondo dei paesi agglomerati intorno a una piazza, a una chiesa, al municipio.

In periferia ci sente estranei perché si arriva a vivere lì, spinti da condizioni che non hanno consentito una scelta migliore. Ci si adatta e si crea un po' di comunità ma arrivano altri fastidi, oltre alla carenza di servizi. S'inseguono, nell'ambito di uno spazio ristretto, gruppi di estranei. I singoli e le famiglie sarebbero appena notati. Se arrivano famiglie di rom o centri per rifugiati e immigrati o per tossici dipendenti, il già fragile equilibrio locale ne è turbato. Il primo sentimento, il più comprensibile, è la paura: di furti, violenze, infezioni, sporcizia. Il secondo è la diffidenza nei confronti di persone diverse con cui non si riesce a comunicare; anche questo è comprensibile e non può essere definito in sé razzismo. Il terzo è l'invidia: lo Stato esige dai cittadini tasse e obblighi, ma non concede loro nulla in più, mentre queste persone godono un alloggio gratuito e ricevono un'indennità giornaliera per vivere. Difficile far capire l'obbligo dello Stato di assistere i rifugiati, figuriamoci per i rom. Fin qui le reazioni sono comprensibili e richiedono risposte motivate. La posizione più diffusa, che non trova soluzione in un territorio denso come l'Italia, è la stessa nei confronti delle discariche e dei termovalorizzatori: se dovete farli, fateli! ma non accanto a casa mia.

A incendiare le genuine e civili proteste popolari s'inseriscono poi altri fattori come le strumentalizzazioni politiche, volte a rovesciare amministrazioni locali e a ottenere voti. Nel caso delle discariche sono soventi, e spesso provate, le speculazioni finanziarie e mafiose: "Finanziaio e promuovo le opposizioni ai nuovi impianti di smaltimento, così si continua a versare nella mia discarica, esaurita ma legale, oppure procedo con le discariche abusive".

Il fenomeno che non ha spiegazioni logiche è quello dell'esplosione della violenza pura. Tentazione e malattia, contemporaneamente, delle società urbane, la furia teppistica si aggancia a qualsiasi pretesto, anche inconsistente, pur di sfogarsi: rivalità tra tifosi o tra contrade, risse nelle discoteche, corteggiamenti di ragazze, sosta in spazi pubblici. In assenza di guerre, si sente il bisogno di battersi con avversari, in maniera guerresca contro la polizia o in maniera vigliacca aggredendo persone isolate e indifese. Il demone della violenza di gruppo alligna anche nei quartieri di lusso, dove è frutto di noia. Nelle periferie s'innesca nel malessere sociale ma anche lì è frutto di noia, mista a diffidenza e invidia diventando odio razziale. Abbiamo sentito in tv giovinastri gridare che bisognerebbe accendere taniche di benzina sotto le abitazioni degli stranieri.

Come curare il malessere delle periferie?

Lo Stato non può rinunciare ai suoi obblighi di assistenza, né può far sparire gruppi sociali non inseriti. Trovare soluzioni che non scarichino conseguenze sui cittadini, non è semplice. Bisogna evitare la concentrazione d'insediamenti ma ciò comporterebbe maggiori costi di gestione. La loro pianificazione deve essere molto diffusa e collegata sempre con strutture locali di volontariato, come le parrocchie. Bisogna evitare che

l'ospite, inatteso e indesiderato, sia isolato sin dal primo giorno. Va coinvolto da subito in un'attività di volontariato (pulizie straordinarie di giardini e spazi degradati) in modo che sia chiaro che, ricevendo molto, debba dare comunque qualcosa.

Le forze dell'ordine (a questo non si è ancora pensato) dovrebbero poter usufruire di associazioni di volontariato: sicuramente non bande di sceriffi ma cittadini cui delegare funzioni di osservazione del territorio e di segnalazioni, discrete e protette, su possibili pericoli; il contrario dell'omertà. Il territorio può diventare sicuro se è la gente che controlla invece di girare il capo e farsi i fatti propri. È necessario creare canali di contatto informali e agevolmente percorribili, tra privati e forze dell'ordine, senza attendere che una persona si rechi al commissariato per sporgere denuncia.

Affrontare il disagio sociale che nelle periferie è emergenza, indipendentemente dall'arrivo di estranei, è un problema nazionale veramente complesso che riguarda essenzialmente la disoccupazione, i bassi salari e le abitazioni ma queste condizioni possono variare con l'andamento del mercato.

Bisognerebbe incidere su questioni di base come l'urbanistica e la cultura. In Italia non si può più consumare il territorio per costruire ma bisogna decostruire (abbattere e riedificare in condizioni migliori) recuperare e restaurare, aprire collegamenti, reperire spazi comunitari anche minimi, come giardini e piazze.

La cultura: l'intolleranza, il razzismo e la violenza nascono nelle periferie soprattutto per ignoranza. Oltre la scuola bisogna creare occasioni di conoscenza e di nutrimento dello spirito: biblioteche autogestite (quanti libri, dischi, videocassette, pc ancora utilizzabili finiscono nei cassonetti perché non si trova a chi donarli?) locali per riunioni e spettacoli accessibili gratuitamente ad associazioni, feste di gruppi etnici di far conoscere la propria cultura.

antoniobruni.it

RICORDIAMO RICORDIAMO I SOCI CHE CI HANNO LASCIATO



Ascoli Piceno

Eraldo Ceci

Bologna

Mario Ferri

Brescia

Aldo Albanese, Gentile Montini ved. Patera, Angelo Ferri

Mantova

Informa della recente scomparsa dell'ex presidente provinciale

Messina

Il 26 novembre è scomparso Vincenzo Polizzotti

Novara

Il 17 ottobre è deceduto Luigi Tartarini, iscritto all'Unione sin dal 1966

Trapani

Il 23 novembre è scomparso l'ex presidente provinciale Vincenzo Urso

Udine

Silvano Franz

ALLE FAMIGLIE IN LUTTO MANIFESTIAMO I SENTIMENTI DI PROFONDO CORDOGLIO A NOME DEI SOCI E PRESIDENTI DELLE RISPETTIVE SEZIONI, DELLA PRESIDENZA NAZIONALE, DEI DIRIGENTI CENTRALI DELL'UNIONE E DELLA REDAZIONE DEL CORRIERE



**L'UNIONE È ANCHE
IN INTERNET SUL SITO**

WWW.UNMS.IT



*Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Joyeux Noël et Bonne Année
Merry Christmas and e Happy New Year
Frohe Weihnachten und Ein Gutes Neues Jahr
Feliz Navidad y Prospero Ano Nuevo*

